

ABE/GL/2014/05

---

7 luglio 2014

---

## Orientamenti

---

in materia di trasferimento significativo del rischio di credito di cui  
agli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013

# Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio nelle operazioni di cartolarizzazione

---

## Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (*il "regolamento ABE"*). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 7 settembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "ABE/GL/2014/05". Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE.

## Titolo I – Ambito di applicazione e principi generali

### 1. Ambito di applicazione

1. I presenti orientamenti si applicano ai soggetti di seguito indicati:
  - a. agli enti cedenti di cui agli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013 e
  - b. alle autorità competenti.
2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio (*Significant Risk Transfer, SRT*), ai sensi degli articoli 243 o 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ii) i requisiti specifici di cui ai presenti orientamenti ai fini del trasferimento significativo del rischio a terzi in conformità con l'articolo 243, paragrafo 4, o con l'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze:
  - a. quando individuano operazioni di cartolarizzazione nelle quali non si ritiene che il rischio di credito sia stato trasferito, anche se tali operazioni soddisfano le condizioni previste dall'articolo 243, paragrafo 2, o dall'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - b. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti generali dei presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ai sensi dell'articolo 243 o 244 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - c. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti di cui agli articoli 243, paragrafo 4, e 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Oltre alle informazioni da comunicare all'ABE ai sensi degli articoli 243, paragrafo 6, e 244, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero fornire su base annua all'ABE i dati relativi alle operazioni riesaminate ai sensi del paragrafo 3, punto 1, dei presenti orientamenti, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

### 2. Principi generali

1. L'adempimento delle condizioni di cui alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, consente all'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale di escludere le rispettive esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi

delle perdite attese; esso conferisce altresì all'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica il diritto di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate a norma dell'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che l'autorità competente decida, caso per caso, che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi o che non risulta soddisfatta una delle condizioni previste all'articolo 243, paragrafo 5, o 244, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento alla cartolarizzazione.

2. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle operazioni di cartolarizzazione che dovrebbero, nonostante la conformità alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, essere oggetto di ulteriore verifica da parte dell'autorità competente, secondo quanto previsto nel titolo III dei presenti orientamenti, al fine di valutare se con l'operazione sia stato effettivamente realizzato un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.
3. Le condizioni per ottenere il trasferimento significativo del rischio a terzi dovrebbero essere soddisfatte su base continuativa.
4. Gli enti cedenti dovrebbero valutare l'affidamento fatto sulle valutazioni esterne del merito di credito nelle proprie analisi delle operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio, e la relazione esistente tra le valutazioni esterne del merito di credito e quelle interne.

## Titolo II - Criteri per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

3. **Criteri per stabilire quando le autorità competenti dovrebbero condurre una verifica approfondita del trasferimento significativo del rischio in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013**
1. Per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione che soddisfano le condizioni per realizzare il trasferimento significativo del rischio conformemente alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero condurre una verifica approfondita del trasferimento significativo del rischio conformemente al titolo III, paragrafi 4-10, dei presenti orientamenti, nel caso in cui si applichi una delle circostanze di seguito riportate in questo elenco non esaustivo.

- a. Particolari informazioni indicano che lo spessore dei segmenti di una cartolarizzazione utilizzati come segmenti pertinenti a dimostrare il trasferimento significativo del rischio ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, potrebbe non essere sufficiente a ipotizzare un trasferimento equivalente del rischio a terzi con riferimento i) al particolare profilo di rischio di credito e ii) ai corrispondenti importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio della cartolarizzazione in questione.
- b. Dubbi riguardanti l'appropriatezza di una particolare valutazione del merito di credito di un'ECAI.
- c. Perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate in periodi precedenti o altre informazioni indicanti che:
  - i. la stima ragionata da parte di un ente delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate fino alla scadenza dell'operazione conformemente alla lettera b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, potrebbe essere troppo bassa per ritenere che il rischio di credito significativo sia stato trasferito a terzi. È necessario tenere conto della durata complessiva dell'operazione, compresa la potenziale esistenza di un margine positivo (excess spread);
  - ii. il margine con il quale le posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% superano la stima ragionata della perdita attesa fino alla scadenza dell'operazione potrebbe essere troppo esiguo per ritenere che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
- d. I costi elevati sostenuti dall'ente cedente per trasferire il rischio di credito a terzi attraverso una particolare cartolarizzazione indicano che il trasferimento significativo del rischio, formalmente realizzato ai sensi della lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, può in realtà risultare compromesso dal costo elevato di tale trasferimento del rischio di credito.
- e. Un ente cedente intende dimostrare il trasferimento significativo del rischio a terzi, conformemente alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in assenza del rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) per i segmenti interessati.
- f. Operazioni di cartolarizzazione dei portafogli di negoziazione.

- g. Operazioni di cartolarizzazione che prevedono opzioni di acquisto (*call*) e di vendita (*put*) diverse dalle opzioni ritenute non di ostacolo all'effettivo trasferimento del rischio di credito, conformemente al paragrafo 5, punti 2, 3 e 4, dei presenti orientamenti.

## Titolo III - Requisiti per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove si applichi una qualsiasi delle circostanze di cui al titolo II

### 4. Valutazione della significatività del trasferimento del rischio di credito

1. Le autorità competenti dovrebbero valutare la documentazione e gli elementi di prova forniti dall'ente cedente in relazione alla cartolarizzazione al fine di stabilire se è stato trasferito a terzi un rischio di credito equivalente, e richiedere informazioni aggiuntive qualora ciò sia necessario ai fini della valutazione. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione inter alia ai seguenti fattori, a seconda dei casi:
  - a. gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese calcolati per le esposizioni cartolarizzate prima della cartolarizzazione e gli importi corrispondenti per i segmenti trasferiti e trattenuti dall'ente cedente dopo la cartolarizzazione;
  - b. per gli enti cedenti che dimostrano il trasferimento significativo del rischio in conformità dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i metodi utilizzati per dimostrare che il rischio di credito trasferito è equivalente alla possibile riduzione dei requisiti in materia di fondi propri;
  - c. nel caso in cui l'ente cedente ha utilizzato modelli interni per dimostrare che il rischio di credito significativo è stato trasferito, se tali modelli sono adeguatamente solidi e, in caso di utilizzo di modelli esterni, se tali modelli sono stati integrati nei regolari processi dell'ente cedente; infine, se l'ente cedente possiede una conoscenza adeguata del funzionamento del modello e delle ipotesi ad esso sottostanti;
  - d. qualora l'ente cedente abbia utilizzato ipotesi di stress specifiche sul portafoglio di attività sottostanti, l'adeguatezza di tali ipotesi, e in che modo tali ipotesi e le conseguenti perdite previste siano comparabili con quelle utilizzate per le prove di stress di vigilanza o con altre fonti empiriche di tali dati, come per esempio le agenzie di rating.
2. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente ha una conoscenza sufficiente delle attività sottostanti al fine di poter condurre un'analisi appropriata del

trasferimento del rischio di credito, e se nel portafoglio è presente un rischio idiosincratco che non è colto nella valutazione del rischio di credito effettuata dall'ente cedente o nei suoi calcoli patrimoniali. Il rischio idiosincratco dovrebbe essere colto mediante ipotesi più conservative rispetto a uno "scenario di base" standard. Tale ricorso a ipotesi più conservative dovrebbe cercare di cogliere il rischio idiosincratco, che può corrispondere a uno "scenario di stress", se applicabile.

3. Nel caso in cui l'ente cedente si avvalga sulla formula di vigilanza per stabilire i propri requisiti in materia di fondi propri dopo la cartolarizzazione, le autorità competenti dovrebbero considerare il grado di sensibilità dei requisiti in materia di fondi propri per le posizioni inerenti alla cartolarizzazione mantenute dell'ente cedente rispetto alle variazioni dei parametri sottostanti del metodo IRB. Se i requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti alla cartolarizzazione mantenute presentano un elevato grado di sensibilità a lievi variazioni di tali parametri, è meno probabile che vi sia stato un trasferimento del rischio di credito equivalente.

## 5. Valutazione delle caratteristiche strutturali

1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'operazione presenta caratteristiche strutturali che potrebbero compromettere il richiesto trasferimento del rischio di credito a terzi, come per esempio i riacquisti/rimborsi facoltativi (*optional call*) o altri accordi contrattuali che, nel caso delle cartolarizzazioni tradizionali, aumentano la probabilità che l'attività venga di nuovo iscritta nel bilancio dell'ente cedente e, nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche, aumentano la probabilità che la protezione del credito termini prima che l'operazione giunga a scadenza.
2. Per le cartolarizzazioni tradizionali, solo le seguenti opzioni call attribuite agli enti cedenti dovrebbero essere considerate dalle autorità competenti tali da non compromettere la realizzazione effettiva del trasferimento del rischio di credito, a condizione che tali opzioni non concedano a un ente cedente il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare proventi, ovvero obblighino l'ente cedente a riassumersi il rischio di credito trasferito:
  - a. le opzioni call che possono essere esercitate in caso di modifica della normativa prudenziale o fiscale (*regulatory call option* o *tax call option*) esercitabili solo in presenza di cambiamenti del quadro giuridico o normativo che hanno un impatto sulla sostanza del rapporto contrattuale della relativa operazione di cartolarizzazione o che incidono sulla distribuzione dei benefici economici derivanti dall'operazione di cartolarizzazione compiuta da una delle parti dell'operazione;
  - b. le opzioni *clean-up call* che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 243, paragrafo 5, lettera f), del regolamento CRR.



Per quanto concerne le operazioni sintetiche, non devono essere prese in considerazione dalle autorità competenti le opzioni call che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 5, punto 2, lettera a) o b).

3. Inoltre, anche al fine di evitare ogni incertezza, nel caso di una cartolarizzazione tradizionale qualsiasi opzione attribuita agli investitori della cartolarizzazione, fatta eccezione per le opzioni esercitabili solo in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'ente cedente, dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti come ostacolo alla realizzazione dell'effettivo trasferimento del rischio di credito da parte di un cedente.
4. Per le cartolarizzazioni sintetiche, qualsiasi opzione attribuita agli investitori della cartolarizzazione o ai fornitori di protezione del credito che sia esercitabile solo in caso di inadempienze contrattuali da parte di altri soggetti coinvolti nell'operazione non dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti un ostacolo alla realizzazione dell'effettivo trasferimento del rischio di credito da parte di un ente cedente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 244, paragrafo 5, lettera c), del regolamento CRR siano soddisfatti. Tutte le altre opzioni attribuite agli investitori della cartolarizzazione o ai fornitori di protezione del credito dovrebbero essere valutate dalle autorità competenti, in quanto potrebbero comportare requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a fronte dei disallineamenti di durata.
5. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente cedente abbia in passato riacquistato operazioni per tutelare gli investitori e se si sia attenuto alle norme in materia di supporto implicito, come specificato all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di garantire l'effettivo trasferimento del rischio.
6. Laddove le operazioni comprendono periodi di cessione di nuove attività (replenishment period), le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei criteri di ammissibilità delle attività nel portafoglio sottostante, prendere in considerazione la qualità creditizia minima e massima delle attività ammissibili e valutare se le attività possono essere sostituite nella struttura aumentando, nel contempo, il rischio di credito per l'ente cedente al fine di proteggere gli investitori da eventuali perdite onde garantire che il rischio sia stato effettivamente trasferito.
7. Le autorità competenti dovrebbero considerare che le operazioni non comprendano all'origine alcun meccanismo integrato che riduca l'importo del trasferimento del rischio di credito dall'ente cedente a terzi in modo sproporzionato nel tempo.

#### 6. [Disallineamenti tra la protezione del credito e le attività sottostanti nelle cartolarizzazioni sintetiche](#)

1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se sussistono disallineamenti di durata o di valuta tra la protezione fornita e le attività sottostanti. Nel tenere conto della durata della protezione, le autorità competenti dovrebbero considerare se i riacquisti/rimborsi facoltativi

(*optional call*) o altre caratteristiche potrebbero effettivamente ridurre la durata della protezione e in che modo ciò si rapporta al tempo atteso di default sul portafoglio di attività.

2. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di durata per le operazioni in cui vi può essere cessione di nuove attività nei portafogli di attività, dato che gli enti cedenti possono procedere verso la fine del periodo di protezione alla sostituzione con attività con scadenze più lunghe, incrementando i disallineamenti di durata.
3. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di valuta per le operazioni in cui i portafogli di attività contengono un profilo valutario diverso rispetto alle passività. Quando si verificano tali disallineamenti, è necessario applicare coefficienti di scarto (*haircut*) prudenziali alla diminuzione dei requisiti patrimoniali (*capital relief*) richiesta in conformità con i pareri delle autorità competenti. Strumenti di attenuazione, quali gli swap su valuta (*currency swap*), dovrebbero essere valutati nell'adeguatezza in termini di saldo oggetto delle operazioni di swap, durata dello swap stesso e potenziali meccanismi di attivazione (*contingent trigger*).

## 7. Questioni relative alla protezione del credito nelle cartolarizzazioni sintetiche

1. Qualora la cartolarizzazione sia ottenuta sinteticamente utilizzando un derivato di credito o una garanzia, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la protezione del credito soddisfi tutti i relativi requisiti previsti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e fornisca una sufficiente certezza del pagamento in modo da non compromettere il trasferimento del rischio di credito. Se la protezione del credito è di tipo reale, dovrebbero essere presi in considerazione i contratti di garanzia, incluso il fatto che essi rispettino tutti i relativi requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la protezione del credito di tipo reale. Se la protezione del credito è di tipo personale, le autorità competenti dovrebbero considerare se sussistono opportuni accordi in grado di assicurare pagamenti tempestivi.
2. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli eventi creditizi il cui verificarsi fa attivare la protezione del credito acquisita (per esempio, se sono previsti eventi creditizi standard come il fallimento, il mancato pagamento o la ristrutturazione dei prestiti).
3. Se i premi versati in favore dei fornitori della protezione del credito non sono rilevati nel conto economico dell'ente cedente, le autorità competenti dovrebbero valutare se i premi versati ai fornitori della protezione del credito sono eccessivamente elevati, al punto che il trasferimento significativo del rischio ne sarebbe compromesso. Tale valutazione potrebbe essere svolta in vari modi, per esempio analizzando i premi versati rispetto i) al rendimento del portafoglio di attività, o ii) alle perdite che sono garantite dalla protezione o iii) ai tassi di mercato (*fair market rate*) o iv) ad una combinazione di tali fattori. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero considerare inoltre se sono presenti altre caratteristiche dell'operazione oltre ai premi, come le commissioni che aumentano di fatto il costo della

protezione fornita, al punto che ne sarebbe compromesso il trasferimento del rischio di credito.

4. Se i premi sono versati anticipatamente o non sono collegati a perdite nel portafoglio di attività protetto o in altro modo garantito, le autorità competenti dovrebbero considerare se ciò comporta una riduzione della portata del trasferimento del rischio di credito.

#### 8. Trasferimento significativo del rischio a terzi

1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un significativo rischio di credito è trasferito a terzi che non sono collegati all'ente cedente con una modalità che potrebbe compromettere il trasferimento del rischio di credito. Le autorità competenti dovrebbero considerare qualsiasi collegamento pertinente tra gli investitori o i fornitori della protezione del credito e l'ente cedente, nonché se l'ente cedente fornisce a terze parti finanziamenti significativi quando effettua la valutazione sul trasferimento significativo del rischio.

#### 9. Rating del credito

1. Quando un ente cedente utilizza il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri in relazione alle proprie esposizioni verso la cartolarizzazione, le autorità competenti dovrebbero considerare se l'agenzia di rating del credito scelta ha l'esperienza e la competenza appropriate con riferimento alla classe di attività che viene valutata, per quanto a conoscenza delle autorità competenti.

#### 10. Politiche interne per valutare il trasferimento del rischio di credito e il trasferimento significativo del rischio

1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente dispone di appropriate politiche interne per effettuare la propria valutazione del trasferimento del rischio di credito e del trasferimento significativo del rischio. Ciò dovrebbe includere non solo una valutazione iniziale dell'operazione quando l'ente cedente cerca innanzitutto di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, ma dovrebbero anche prendere in considerazione la valutazione su base continuativa del trasferimento significativo del rischio per l'intero corso dell'operazione.

## Titolo IV - Requisiti per gli enti cedenti

## Parte 1 - Requisiti generali per tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013

### 11. Requisiti riguardanti il trasferimento significativo del rischio

1. Gli enti cedenti dovrebbero fornire all'autorità competente tutte le informazioni richieste sulle cartolarizzazioni per le quali intendono dimostrare il trasferimento significativo del rischio, in modo che le autorità competenti possano effettuare la valutazione del trasferimento significativo del rischio a terzi come specificato nei titoli I-III dei presenti orientamenti.
2. Gli enti cedenti dovrebbero almeno comunicare all'autorità competente tutte le cartolarizzazioni per le quali intendono dimostrare un trasferimento significativo del rischio che non è simile nella struttura e nella composizione del portafoglio alle precedenti operazioni comunicate dall'ente.

### 12. Governance e politiche sulle valutazioni sul trasferimento significativo del rischio

1. Gli enti cedenti dovrebbero disporre di un processo di governance per valutare le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio. Questo processo dovrebbe includere dettagli sui comitati competenti, le procedure di approvazione interne, nonché prove di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate e un'adeguata documentazione che possa essere tracciata e soggetta a verifica da parte dell'audit (auditable).
2. Gli enti cedenti dovrebbero disporre di sistemi e controlli adeguati per quanto riguarda il trasferimento significativo del rischio tramite cartolarizzazione, anche per il monitoraggio su base continuativa dei requisiti in materia di trasferimento significativo del rischio, almeno su base trimestrale, per tutta la durata delle operazioni interessate.
3. Gli enti cedenti dovrebbero porre in essere politiche e metodologie atte a garantire nel continuo la conformità a tutti i requisiti in materia di trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013.

## Parte 2 - Requisiti specifici per gli enti cedenti in osservanza dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

### 13. Gestione del rischio e autovalutazione

1. Gli enti cedenti dovrebbero porre in essere politiche e metodologie atte a garantire che la possibile riduzione dei requisiti in materia di fondi propri conseguita dagli enti cedenti

attraverso la cartolarizzazione sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

2. Le politiche degli enti cedenti sul trasferimento significativo del rischio dovrebbero rientrare fra le più ampie strategie di tali enti per l'allocazione del capitale. In particolare, le politiche degli enti cedenti in materia di trasferimento del rischio di credito e di trasferimento significativo del rischio a terzi dovrebbero specificare in che modo le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio sono in linea con le strategie di gestione complessiva del rischio e l'allocazione del capitale interno degli enti cedenti.
3. Gli enti cedenti dovrebbero effettuare una valutazione dei rischi connessi a qualsiasi operazione potenziale che è soggetta ad un trasferimento significativo del rischio, compresa la valutazione del rischio delle attività sottostanti, una valutazione della struttura della cartolarizzazione stessa che tenga conto del rischio di credito dei segmenti e di altri fattori rilevanti che hanno ricadute sulla sostanza del trasferimento del rischio di credito.
4. Nell'effettuare la propria valutazione del trasferimento significativo del rischio, gli enti cedenti dovrebbero altresì considerare se l'eventuale riduzione dei requisiti in materia di fondi propri è in linea con il trasferimento del rischio di credito economico realizzato, per esempio confrontando gli effetti della cartolarizzazione sul capitale economico degli enti cedenti e sui requisiti in materia di fondi propri degli enti cedenti.
5. Gli enti cedenti dovrebbero analizzare se sono in grado da un punto di vista prudenziale di corrispondere i premi dovuti nelle operazioni interessate, tenuto conto dei proventi, del capitale e della condizione finanziaria complessiva.

#### 14. Altri requisiti

1. Gli enti cedenti dovrebbero utilizzare metodi e procedure adeguati per valutare e dimostrare un trasferimento significativo del rischio.
2. Gli enti cedenti dovrebbero valutare la perdita attesa (*expected loss* - EL) e la perdita inattesa (*unexpected loss* - UL) delle attività cartolarizzate per tutta la durata dell'operazione quando svolgono una valutazione del trasferimento significativo del rischio.
3. Gli enti cedenti dovrebbero considerare la struttura dell'operazione e le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione, per esempio se l'operazione è di tipo tradizionale o è sintetica, le tecniche di copertura o disallineamenti di durata, se presenti.
4. Al fine di identificare i fattori che possono compromettere il trasferimento del rischio di credito e il trasferimento significativo del rischio a terzi, gli enti cedenti dovrebbero valutare il grado di attenuazione del rischio di credito o del trasferimento del rischio di credito di un'operazione considerando, inter alia, fattori analoghi a quelli di seguito illustrati, nella misura in cui essi siano applicabili:

- a. un confronto tra il valore attuale dei premi e altri costi non ancora rilevati nei fondi propri relativi alle perdite delle esposizioni che godono di protezione del credito su vari scenari di stress;
- b. il pricing dell'operazione in relazione ai prezzi di mercato, compresa un'adeguata valutazione dei pagamenti dei premi;
- c. la tempistica dei pagamenti nell'operazione, comprese le potenziali differenze nelle tempistiche tra gli accantonamenti o le svalutazioni degli enti cedenti a fronte delle esposizioni che godono di protezione del credito e i pagamenti da parte del venditore della protezione;
- d. una revisione delle date di rimborso applicabili per valutare la probabile durata della protezione del credito ottenuta in relazione alla potenziale tempistica di perdite future sulle esposizioni che godono di protezione del credito;
- e. una valutazione del rischio di controparte, in particolare un'analisi volta ad appurare se determinate circostanze potrebbero comportare un aumento della dipendenza degli enti cedenti dalla controparte che fornisce la protezione del credito nello stesso momento in cui la capacità della controparte di adempiere ai propri obblighi è indebolita;
- f. la natura del legame tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione (ente cedente, arranger, investitori, venditore della protezione, ecc.);
- g. l'esistenza di forme implicite di supporto del credito;
- h. lo spessore dei segmenti (tranche) mezzanine e junior relativi al profilo del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, nonché
- i. una valutazione del rischio di credito delle attività sottostanti, che potrebbe essere raggiunto attraverso stress applicati alle attività sottostanti, la comparazione tra le scadenze dei pagamenti dovuti sulle posizioni verso la cartolarizzazione e i flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, una valutazione dei principali fattori di rischio di credito (per esempio LGD, PD, EAD, ecc.).

## Titolo IV - Disposizioni finali e attuazione

Le autorità nazionali competenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti integrandoli nelle proprie procedure di vigilanza entro sei mesi dall'adozione. Successivamente, tali autorità dovrebbero assicurare che gli enti si conformino pienamente agli orientamenti con riferimento a tutte le operazioni poste in essere dopo l'adozione dei presenti orientamenti.



## Allegato 1 – Modello di segnalazione per le autorità competenti

Nome dell'autorità competente	Operazione X
Data di valutazione dell'autorità nazionale competente (National Supervisory Authority, NSA):	GG/MM/AAAA
Esito della verifica della NSA:	
Regolamento CRR – articolo applicabile:	<243, paragrafo 2, 243, paragrafo 4, 244, paragrafo 2, 244, paragrafo 4>
Motivazione della valutazione approfondita:	<GL titolo II, par. 1, altro>
Opzioni call degli enti cedenti incluse nell'operazione:	<si, no>
Tipologia delle attività sottostanti:	{prestiti garantiti da immobili residenziali (RMBS), prestiti garantiti da immobili non residenziali (CMBS), prestiti agli studenti, prestiti alle imprese, prestiti con effetto leva, prestiti per immobili commerciali (CRE), finanziamento del commercio, ecc.}
Valuta di riferimento ("Ccy"):	
Valore nozionale dell'operazione (deal notional) (in Ccy):	mm
RWA prima della cartolarizzazione (in Ccy):	mm
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione (in Ccy):	mm
RWA equivalente delle deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione (in Ccy):	= Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione (in Ccy) / 8%
Totale RWA equivalente prima della cartolarizzazione (in Ccy):	= RWA equivalente delle deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione (in Ccy) + RWA prima della cartolarizzazione (in Ccy)
RWA dopo la cartolarizzazione sui segmenti (tranche) mantenuti (in Ccy):	mm
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione (in Ccy):	mm
RWA equivalente delle deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione (in Ccy):	= Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione (in Ccy) / 8%
Totale RWA equivalente dopo la cartolarizzazione (in Ccy):	= RWA equivalente delle deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione (in Ccy) + RWA dopo la cartolarizzazione sui segmenti (tranche) mantenuti (in Ccy)
Riduzione delle RWA richiesta successivamente (in Ccy):	Totale RWA equivalente prima della cartolarizzazione (in Ccy) – Totale RWA equivalente dopo la cartolarizzazione (in Ccy)
Riduzione delle RWA richiesta successivamente (in %):	RWA riduzione richiesta successivamente (in Ccy) / Totale RWA equivalente prima della cartolarizzazione (in Ccy)
Segmento prime perdite (first loss tranche) (in Ccy):	mm
Segmento prime perdite (in %):	%
Segmento prime perdite mantenuto?:	
% segmento prime perdite mantenuto:	%
Segmento mezzanine (mezzanine tranche) (in Ccy):	mm
Segmento mezzanine (in %):	%
Segmento mezzanine mantenuto?:	
% segmento mezzanine mantenuto:	%
Segmento senior (senior tranche) (in Ccy):	mm
Segmento senior (in %):	%
Segmento senior mantenuto?:	
% segmento senior mantenuto:	%
Limite inferiore (attachment point) del rischio ceduto (%):	%



Nome dell'autorità competente	Operazione X
Limite superiore (detachment point) del rischio ceduto	%
Dimensione del portafoglio di riferimento (in Ccy):	mm
Perdita attesa (EL) (in Ccy):	mm
EL (in %):	= EL / Dimensione del portafoglio di riferimento
EL+ perdita inattesa (UL) (in Ccy):	mm
EL+UL (in %)	(EL+UL) / Dimensione del portafoglio di riferimento
Trasferimento del rischio richiesto dall'ente cedente (%):	%
Informazioni qualitative sulla valutazione	<p>Le valutazioni della NSA dovrebbero includere informazioni descrittive sulla valutazione del trasferimento significativo del rischio e le considerazioni principali per l'approvazione, anche sulle caratteristiche strutturali (incluse le opzioni call del cedente), le questioni relative alle operazioni di cartolarizzazione sintetica, il trasferimento significativo del rischio a terzi, i rating del credito, ecc. (se del caso).</p>